

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.02.2026

06/26 – prot. n. 14664 del 06.03.2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno 20 del mese di Febbraio, alle ore 11:30, è stato convocato, giusta nota prot. n. 11143/U del 18.02.2026, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., presso la sede sociale, sita in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Ipotesi di accordo quadro relativo ai permessi ed alle altre prerogative sindacali;**
- 3) Convocazione assemblea ordinaria dei soci;**
- 4) Contenziosi dipendenti societari;**
- 5) Adempimenti D.Lgs 81/08 – Delegato di funzione;**
- 6) Relazione Ufficio Controllo Interno;**
- 7) Accordo quadro Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche amministrazioni – Edizione 2;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò - Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;
- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Mentre risultano collegati in modalità audio-video conferenza:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente e il Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la il Funzionario dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 11014 del 17/02/2026, l'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale ha trasmesso una richiesta di chiarimenti in ordine alle procedure di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette. Ai fini della predisposizione del riscontro alla suddetta richiesta, il Consigliere Avv. Alfredo Vinciguerra rappresenta la necessità di acquisire dalla Società

Cooperativa Sociale ETS – Sintesi puntuali elementi informativi e specifiche delucidazioni in merito alle procedure di assunzione direttamente espletate dal Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione, condividendo tale esigenza, dispone che venga predisposta apposita nota formale di richiesta chiarimenti da indirizzare alla Società Cooperativa Sociale ETS – Sintesi, riservandosi ogni ulteriore valutazione all’esito del relativo riscontro.

2) Ipotesi di accordo quadro relativo ai permessi ed alle altre prerogative sindacali

Il Presidente comunica che, nel corso delle ultime riunioni, le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito la richiesta di sottoscrizione di uno specifico accordo quadro inerente le prerogative sindacali di cui alla allegata bozza (**All. 1**). Nel corso di dette riunioni le Organizzazioni Sindacali hanno proposto di attivare sia i distacchi/aspettative sindacali, sia la possibilità di utilizzare, ove necessario, il monte ore relativo alla aspettativa/distacco attribuita in equivalenti ore di permesso sindacale e ciò al fine di poter meglio contemperare l’azione sindacale. Si evidenzia che la concessione del distacco sindacale è un atto di correttezza e buona fede contrattuale che favorisce un clima di relazioni sindacali corretto e a norma di legge e, vieppiù, la concessione del distacco sindacale, offre al datore di lavoro diversi vantaggi strategici e gestionali legati alle relazioni industriali e al clima aziendale ed in tal senso si evidenzia, altresì, che:

- il lavoratore in distacco acquisisce competenze specifiche in materia di diritto del lavoro e dinamiche contrattuali, diventando un ponte tra l'azienda e il sindacato che facilita la risoluzione di problemi complessi;

- una presenza sindacale strutturata permette di affrontare le criticità favorendo una negoziazione più fluida e basata sulla fiducia reciproca;
- consultare lavoratori che si sentono coinvolti e rappresentati può aumentare l'impegno verso gli obiettivi aziendali;
- la presenza di un accordo collettivo o di una rappresentanza sindacale fornisce procedure formali per gestire reclami e dispute, evitando che il management debba trattare singole eccezioni con ogni dipendente.

In sintesi, pur comportando la perdita temporanea di una risorsa operativa, il distacco sindacale è un verosimile canale di comunicazione privilegiato che può aumentare la stabilità e la produttività dell'organizzazione.

Alla luce di quanto sopra il C.d.A. all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di esprimere apprezzamento in ordine all'ipotesi di accordo quadro concernente la disciplina dei permessi e delle prerogative sindacali, come da bozza allegata;
- di rinviare a successivo approfondimento tecnico-giuridico la proposta delle Organizzazioni Sindacali relativa alla possibilità di commutare le aspettative/distacchi sindacali in un corrispondente monte ore di permessi sindacali;
- di ritenere, in considerazione dell'attuale consistenza dell'organico aziendale, ragionevolmente concedibili n. 3 (tre) aspettative sindacali;
- di prevedere, subordinatamente all'esito positivo dell'approfondimento di cui al precedente punto 2, che ciascuna aspettativa sindacale possa essere parametrata in circa n. 1.600 (milleseicento) ore annue, rinviando ad un

successivo Consiglio di amministrazione nell'attesa dell'udienza fissata per il 06.03.2026.

3)Convocazione assemblea ordinaria dei soci

Il presente punto viene rinviato in altra seduta.

4) Contenziosi dipendenti societari

L'ufficio Contenzioso ha con comunicazione interna societaria rappresentato che con riferimento al contenzioso R.G. n. 11875/2023 il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 325/2026, ha accolto il ricorso di un dipendente, riconoscendo il diritto all'inquadramento nel livello C4 del CCRL aziendale e condannando la Società al pagamento di differenze retributive sino al 31.08.2023, oltre accessori e spese di lite. La decisione si fonda sulla ritenuta continuità del rapporto tra Biosphera e SAS, assimilata a cessione d'azienda ex art. 2112 c.c., nonché sull'esclusione della prescrizione quinquennale dei crediti. Il legale societario ha evidenziato possibili motivi di gravame: (i) erronea qualificazione del rapporto, trattandosi, secondo la difesa, di nuovo e distinto rapporto di lavoro; (ii) errata applicazione del regime della prescrizione, in considerazione della stabilità di fonte pubblicistica prevista dalla L.R. n. 11/2010; (iii) inefficacia interruttiva delle diffide prodotte dal ricorrente. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio è chiamato a deliberare in ordine all'opportunità di proporre appello, valutando l'entità della condanna, i profili di diritto prospettati e i possibili effetti estensivi della pronuncia e pertanto all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di autorizzare la proposizione di appello avverso la sentenza n. 325/2026 del Tribunale di Palermo;
- di conferire mandato al legale incaricato di predisporre e notificare l'atto di gravame nei termini di legge, con ogni conseguente attività difensiva;
- di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti amministrativo-contabili conseguenti.

4.1) Con riferimento al contenzioso promosso da una dipendente l'Ufficio Contenzioso ha con comunicazione interna societaria prot. 10509 del 16.02.2025 rappresentato che il Tribunale del Lavoro di Palermo con sentenza n. 327/2026 ha riconosciuto alla dipendente Carelli Pina il diritto all'inquadramento nel livello C4 del CCRL aziendale, con condanna della Società al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 31 agosto 2023 e delle spese di lite.

Esaminato il parere del legale societario, che evidenzia la sussistenza di motivi di impugnazione in ordine alla prescrizione, alla ritenuta continuità aziendale, al riconoscimento delle mansioni superiori e alla quantificazione delle differenze retributive, il Consiglio ritiene opportuno proporre appello.

Considerata la provvisoria esecutività della sentenza, il Consiglio all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di proporre appello avverso la sentenza n. 327/2026, conferendo mandato al legale incaricato.

4.2) Con riferimento al contenzioso promosso da un dipendente l'Ufficio Contenzioso ha con comunicazione interna societaria prot. 10568 del 16.02.2025 rappresentato che con la sentenza n. 1095/2025 la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto dalla Società avverso la sentenza n. 1363/2023 del Tribunale del Lavoro di Palermo, confermando il diritto del dipendente all'inquadramento nel livello B4 del CCRL aziendale e alle differenze retributive maturate rispetto al livello A1, oltre accessori di legge. La Corte ha altresì condannato la Società al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, , oltre oneri di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Si dà atto che:

- il lavoratore era stato assunto in SAS in esecuzione di precedenti pronunce che avevano accertato, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la continuità del rapporto di lavoro;
- la Società ha già dato esecuzione alla sentenza di primo grado, procedendo al superiore inquadramento e al pagamento delle differenze retributive, con riserva di ripetizione;
- il legale societario, con parere acquisito al prot. n. 3095 del 16 gennaio 2026, ha escluso la sussistenza di margini utili per proporre ricorso per cassazione, atteso che la decisione si fonda su valutazioni di fatto conformi alla giurisprudenza consolidata.

Il Consiglio, preso atto del parere legale, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di non proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1095/2025;
- di procedere al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della controparte e al versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto per legge;
- di demandare agli uffici competenti i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.

4.3) Con riferimento al contenzioso promosso da una dipendente, l'Ufficio Contenzioso ha con comunicazione interna societaria prot. 10539 del 16.02.2025 rappresentato che sentenza n. 5346/2025 del 9 dicembre 2025 il Tribunale del Lavoro di Palermo ha accolto il ricorso della dipendente D'Amico Giuseppa, dichiarando il diritto all'inquadramento nel livello C4 del CCRL aziendale dal 5 novembre 2012 e condannato la Società al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 31 agosto 2023, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente e dell'INPS.

La decisione si fonda sulla ritenuta applicazione delle tabelle di equiparazione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 247/2012, sulla qualificazione del passaggio Biosphera-SAS quale trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e sul riconoscimento di mansioni superiori.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei pareri del legale societario (prot. n. 72497/2025 e prot. n. 7448/2026), che evidenziano profili di criticità della motivazione e un contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità del trasferimento d'azienda, ritenendo sussistenti ragioni di diritto meritevoli di

valutazione in sede di gravame, pur in assenza di certezza sull'esito, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di proporre appello avverso la sentenza n. 5346/2025 del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, conferendo mandato al legale incaricato per la tutela degli interessi della Società in ogni fase del giudizio;
- di dare esecuzione alla sentenza nelle more del giudizio di gravame, in considerazione della sua provvisoria esecutività, procedendo agli adempimenti conseguenti, con espressa riserva di ripetizione delle somme eventualmente corrisposte in caso di riforma, anche parziale, della decisione;
- di demandare agli uffici competenti ogni conseguente adempimento amministrativo, contabile e contributivo.

4.4) Con riferimento al contenzioso promosso da alcuni dipendenti già lavoratori somministrati alla Multiservizi e successivamente assunti in SAS in esecuzione di pronunce che hanno accertato la conversione dei rapporti a tempo indeterminato e la successione ex art. 2112 c.c., l'Ufficio Contenzioso ha con comunicazione interna societaria prot. 10503 del 16.02.2025 rappresentato che i ricorrenti, inquadrati all'atto dell'assunzione nella categoria A – livello economico A1 del CCRL (corrispondente al VI livello del CCNL Terziario, secondo le tabelle di equiparazione di cui alla D.G.R. n. 247/2012), hanno chiesto il riconoscimento del superiore livello B4 (o, in subordine, B1) dalla data di assunzione, con condanna della Società al pagamento delle differenze retributive maturate.

All'udienza del 5 dicembre 2025, il Giudice del Lavoro ha formulato proposta conciliativa nei seguenti termini:

- inquadramento dei ricorrenti nell'Area Coadiutori (ex B4) dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- corresponsione del 50% delle differenze retributive richieste;
- contributo alle spese legali.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere del legale societario (prot. n. 7451/2026), che evidenzia la correttezza dell'operato aziendale in base alla normativa e agli accordi applicabili, ma segnala il rischio di soccombenza alla luce di precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e ritiene la proposta economicamente vantaggiosa in quanto limita gli effetti del nuovo inquadramento al futuro e riduce l'esposizione economica, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del Lavoro all'udienza del 5 dicembre 2025, nei seguenti termini:

- inquadramento dei ricorrenti nell'area dei coadiutori nel livello stipendiale corrispondente all'ex B3 del CCRL applicato in Azienda, dalla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione;
- corresponsione da parte del datore di lavoro di una somma pari al 30% delle somme chieste in ricorso;
- contributo spese legali pari a euro 2.000,00.

-di autorizzare il legale incaricato alla sottoscrizione dell'accordo conciliativo in sede giudiziale;

-di demandare agli uffici competenti l'adozione degli adempimenti amministrativi, contabili e contrattuali conseguenti alla definizione bonaria del giudizio.

4.5) Con riferimento al contenzioso promosso da una dipendente, l'Ufficio Contenzioso ha con comunicazione interna societaria prot. 10576 del 16.02.2025 rappresentato che sentenza n. 4990/2025 del 18 novembre 2025 il Tribunale del Lavoro di Palermo, nel giudizio R.G. n. 2186/2022, ha accolto la domanda subordinata riconoscendole il diritto all'inquadramento nella categoria B, livello economico B1 del CCRL a decorrere dal 1° dicembre 2020, per asserito svolgimento di mansioni superiori. Per l'effetto, la Società è stata condannata:

- al pagamento di differenze retributive, oltre ulteriori interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
- al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere del legale societario (prot. n. 72454/2025), che ha evidenziato possibili profili di censurabilità della sentenza con riferimento alla valutazione delle prove e alla riconducibilità delle mansioni accertate alle declaratorie contrattuali del CCRL, nonché alla liquidazione delle spese di lite, ma ha altresì segnalato il rischio di appello incidentale della controparte in relazione al mancato accoglimento della domanda principale (livello B4), all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di non proporre appello avverso la sentenza n. 4990/2025 del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, conferendo mandato al legale incaricato per la tutela degli interessi della Società in ogni fase del giudizio di gravame promosso dalla ricorrente;

-di demandare agli uffici competenti ogni conseguente adempimento amministrativo e contabile.

4.6) Con riferimento al contenzioso promosso da un dipendente, l'Ufficio Contenzioso ha con comunicazione interna societaria prot. 10523 del 16.02.2025 rappresentato che con sentenza n. 324 del 22 gennaio 2026, il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro ha accolto il ricorso promosso da un dipendente nei confronti della Società, riconoscendo il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello C4 del CCRL aziendale (corrispondente al 2° livello del CCNL Terziario, distribuzione e servizi) e condannando la Società:

- al superiore inquadramento;
- al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 31 agosto 2023, oltre accessori di legge;
- alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente e dell'INPS, come liquidate in sentenza.

Alla luce della rilevanza economica della condanna e dei profili di censurabilità evidenziati, il Consiglio, preso atto della sentenza n. 324/2026 del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, esaminata la relazione istruttoria e il parere dell'avv. Patrizia Marrone, ritenuta la sussistenza di motivi giuridicamente fondati per proporre impugnazione all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di proporre appello avverso la sentenza n. 324/2026 dinanzi alla Corte d'Appello competente – Sezione Lavoro;
- di conferire mandato all'avv. Patrizia Marrone per la proposizione dell'impugnazione e per ogni conseguenziale attività difensiva;
- di autorizzare il legale alla costituzione in giudizio e al compimento di tutti gli atti necessari e opportuni per la tutela degli interessi della Società;
- di demandare agli uffici competenti gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti.

5)Adempimenti D.Lgs 81/08 – Delegato di funzione

Il Presidente riferisce che, con comunicazione interna societaria prot. n. 10938 del 17.02.2026, il Delegato di Funzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Dott. Roberto Bruno, nominato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., ha rappresentato la necessità di procedere ad una variazione in aumento dello stanziamento del Fondo sicurezza aziendale, destinato alla copertura delle spese connesse agli obblighi prevenzionistici posti a carico del datore di lavoro.

all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di autorizzare l'incremento dello stanziamento del Fondo sicurezza aziendale fino alla soglia massima di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) annui, in sostituzione dell'importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) annui stabilito con deliberazione del 26.04.2022;
- di dare atto che tale incremento è finalizzato esclusivamente alla copertura di spese obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro e trova copertura

nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Società;

-di demandare al Delegato di Funzione, nei limiti delle attribuzioni conferite e nel rispetto del budget autorizzato, l'adozione di tutti gli atti gestionali, amministrativi, tecnici e contabili necessari all'attuazione della presente deliberazione;

-di disporre che l'andamento della spesa sia oggetto di monitoraggio periodico, con trasmissione di apposita informativa al Consiglio di Amministrazione;

6) Relazione Ufficio Controllo Interno

Si rinvia la trattazione del punto ad una successiva seduta, subordinandola alla preventiva trasmissione della relazione completa.

7) Accordo quadro Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche amministrazioni – Edizione 2

Il Presidente informa che, con comunicazione interna prot. n. 9817 del 12/02/2026, l'Ufficio Gare, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 13/01/2026, applicato il principio di rotazione rispetto al precedente operatore affidatario di servizi analoghi, ha trasmesso il Piano di Esecuzione dei Servizi (PES) relativo ai *“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni 2”* (A.Q. Consip ID 2648, Lotto 5, RTI TIM, società esecutrice Maticmind S.p.A.).

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della documentazione prodotta dall'Ufficio Gare ed Acquisti e del progetto redatto dal Funzionario incaricato, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di approvare il Piano di Esecuzione dei Servizi e il quadro economico per un importo complessivo pari a euro 273.260,96 oltre IVA per euro 60.117,41, nonché la somma di euro 5.465,21 destinata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

-di procedere all'adesione all'Accordo Quadro Consip "*Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni 2*" (ID 2648), mediante Ordinativo di Esecuzione Immediata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e alla conseguente stipula del contratto con l'operatore aggiudicatario;

-di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il funzionario Antonino Miceli, per la definizione della procedura di adesione e per gli adempimenti documentali sulla piattaforma MEPA;

-di individuare il funzionario Antonino Randazzo, ai sensi dell'art. 114, comma 8, e dell'art. 32 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

8)Varie ed eventuali.

Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio Sindacale, tra le varie ed eventuali il Presidente da lettura al Consiglio di amministrazione dei verbali delle riunioni della Commissione paritetica per la Governance - Convenzione di Co-progettazione e ETS Sintesi del 03.02.2026 (prot. n. 7839 del 03.02.2026) e dell'11.02.2026 (prot. n. 9711 del 11.02.2026), dalle quali emerge l'esistenza di una errata formulazione degli artt. 3 e 4.

Il CdA all'unanimità,

delibera

-di dare mandato al Presidente del CdA per gli atti consequenziali.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Sig.ra Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott. Mauro Pantò